

DELIBERA N. 199/14/CONS

ESPOSTI PRESENTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L. DAL CENTRO DEMOCRATICO E DA ITALIA DEI VALORI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n.18 relativa all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e, in particolare, l’art. 12;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2014;

VISTA la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata sul proprio sito web;

VISTO l’esposto presentato in data 29 aprile 2014 (prot. n. 20020) dal signor Ivan Rota, in qualità di legale rappresentante del partito “Italia dei Valori” (di seguito, IDV), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società Sky Italia S.r.l. alla luce dei dati di monitoraggio riferiti ai notiziari e ai programmi di approfondimento diffusi dalla testata Skytg24 nel periodo 5-18 aprile 2014;

VISTO l’esposto presentato in data 30 aprile 2014 (prot. n. 20247) dal Signor Nicola Benedetto, in qualità di legale rappresentante del partito “Associazione politica Centro Democratico” (di seguito, Centro Democratico), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte di Sky alla luce dei dati di monitoraggio riferiti ai notiziari diffusi dalla testata SkyTG24 nei periodi 1/18 marzo, 19 marzo/4 aprile 2014 e 5/18 aprile 2014;

VISTE le memorie trasmesse dalla società SKY in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall’Autorità con riferimento agli esposti sopra citati nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare ed assorbente, entrambi gli esposti sono improcedibili e inammissibili in quanto gli stessi non sono stati trasmessi a tutti i soggetti indicati dall’art. 10 della legge n. 28 del 2000 e dall’art. 27, comma 3, della delibera n. 138/14/CONS;
- l’esposto del Centro Democratico è stato, inoltre, presentato tardivamente; ai sensi dell’art. 10 della legge n. 28 del 2000, e come peraltro ribadito dall’art. 27, comma 1, della richiamata delibera n. 138/14/CONS, le pretese violazioni in materia di *par condicio* devono essere segnalate entro 10 giorni dai fatti oggetto di contestazione mentre, nel caso di specie, tale termine risulta essere stato superato;
- nel merito, Sky Tg24 è un canale *all news* a pagamento trasmesso a livello nazionale e che diffonde per tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti, riconducibili alla medesima testata giornalistica regolarmente registrata, ai sensi dell’articolo 32-*quinquies* del Testo unico;
- in base alla disciplina legislativa in tema di *par condicio*, per come autorevolmente interpretata dalla Corte Costituzionale, le disposizioni che regolano la comunicazione politica radiotelevisiva non si applicano ai programmi di informazione, nei quali il riferimento ad un determinato soggetto politico deve essere sempre giustificato dalla correlazione ad un “argomento/evento” di attualità, al fine di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione (art. 1, comma 5, legge n. 515/1993 e art. 5, comma 4, legge n. 28/2000);
- gli esponenti Centro Democratico e IDV, senza motivare in alcun modo, basano le rispettive segnalazioni su un preteso “diritto” a che le emittenti televisive assicurino la presenza dei soggetti politici interessati nei programmi di informazione, indipendentemente da qualsiasi nesso con l’attualità della cronaca;
- quanto a Centro Democratico, si osserva che i dati presi in considerazione – riferiti ai periodi 19 marzo – 4 aprile 2014 e 5- 18 aprile 2014 hanno già costituito oggetto di esame da parte dell’Autorità che non ha ritenuto di evidenziare alcuno squilibrio nei confronti della società. In ogni caso, dall’esame dei dati riferiti al periodo 5 – 18 aprile 2014, emerge che tale forza ha fruito di un tempo di parola pari a 9 minuti nei programmi extra-tg e a 4 minuti e 7 secondi nei tg, mentre nel medesimo periodo ha fruito di tempo di notizia pari 48 secondi nei tg di Sky Tg 24, che corrisponde allo 0,12% nei tg trasmessi dal canale Cielo;

- nel periodo dal 19 – 25 aprile 2014 il Centro Democratico ha peraltro fruito di tempo di parola pari a 7 minuti (2,35%) nei programmi extra – tg di Sky Tg 24;
- per quanto concerne Italia dei Valori, si osserva che i dati riferiti al periodo 5- 18 aprile 2014 sono già stati oggetto di valutazione da parte dell’Autorità che non ha ritenuto di evidenziare alcuno squilibrio nei confronti della società con riguardo ai notiziari di Sky;
- per quel che concerne il periodo 1°-18 marzo, si osserva che questo è un periodo antecedente alla convocazione dei comizi elettorali, dunque non soggetto all’applicazione delle disposizioni richiamate;
- ad ogni buon fine, si segnala che la testata, per autonoma scelta editoriale, aveva già deciso di invitare un esponente dell’Italia dei Valori a partecipare alla puntata di SkyTg24 Pomeriggio in onda il 1° maggio 2014 per trattare temi legati alla riforma del lavoro;
- in ragione di quanto esposto, Sky richiede l’archiviazione dei procedimenti;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità degli esposti sollevate ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge 28 del 2000, che l’Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d’ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall’art. 27, comma 6, della delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO di procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in

condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata [omissis]” e che “[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto di indizione dei comizi elettorali ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza non solo degli esponenti del Governo, ma anche di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti per le emittenti private con la deliberazione dell'Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, entrata in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della citata delibera n. 138/14/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'art. 7 della citata delibera n. 138/14/CONS, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che i direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO, infine, che nell'art. 8 della citata delibera n. 138/14/CONS è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali e nei programmi di informazione diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di

trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

CONSIDERATO che con la delibera n. 157/14/CONS l'Autorità ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti televisive nazionali oggetto del monitoraggio affinché le stesse assicurino nel corso della campagna elettorale il rispetto rigoroso dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, ribadendo l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo della campagna elettorale in corso;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le liste dei candidati per le elezioni europee devono essere presentate per ciascuna circoscrizione tra il quarantesimo e il trentanovesimo giorno antecedente quello della votazione e che, conseguentemente, il termine per la presentazione delle liste per tali elezioni è scaduto lo scorso 16 aprile;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO, quanto alle liste ammesse a partecipare alle elezioni europee ai sensi della citata delibera n. 138/14/CONS, che:

- il soggetto politico Nuovo Centrodestra parteciperà con Unione di Centro presentando la lista unica "Nuovo Centrodestra-UDC";
- Centro Democratico ha aderito alla lista Scelta europea, formata anche da Scelta Civica per l'Italia e Fare per fermare il declino;
- Sinistra ecologia Libertà, inoltre, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale, ha dichiarato di sostenere la lista "L'altra Europa con Tsipras";

CONSIDERATO, quindi, che le liste “L’Altra Europa con Tsipras” e “Verdi Europei- Green Italia” hanno acquisito una propria autonoma dignità di lista con l’inizio della seconda fase della campagna elettorale;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi al periodo 19 aprile – 2 maggio 2014, pubblicati sul sito web dell’Autorità in data 6 maggio 2014, e ritenuto di dover valutare gli esposti in relazione a tale periodo, sia in considerazione della scansione temporale indicata dal citato articolo 8 della delibera n. 138/14/CONS, sia in considerazione del fatto che con la scadenza del termine di presentazione delle liste per le elezioni europee (16 aprile 2014) prende avvio la seconda parte della campagna elettorale;

RILEVATO quanto segue dall’esame dei suddetti dati di monitoraggio:

Telegiornali

- Centro democratico ha fruito di un tempo di parola pari allo 0,06% del totale del tempo di parola fruito nel periodo considerato dai soggetti politici ed istituzionali, mentre il tempo di notizia è stato pari allo 0,05%. Scelta civica ha fruito di un tempo di parola pari all’1,92% e di un tempo di notizia pari allo 0,49%. Fare per fermare il declino non ha fruito di alcun tempo;
- IDV ha fruito di un tempo di parola pari allo 0,38% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali, mentre il tempo di notizia è stato pari allo 0,05%.

Programmi di approfondimento

- Centro democratico ha fruito di un tempo di parola pari all’1,75% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali nei programmi diffusi dalla testata, mentre Scelta civica ha fruito di un tempo di parola pari 4,11%. Fare per fermare il declino non ha fruito di alcun tempo;
- IDV ha fruito di un tempo di parola pari all’1,46% del totale;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 4, della delibera n. 138/14/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l’Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del

numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO che i dati relativi al periodo 19 aprile – 2 maggio 2014, sopra riportati, fanno registrare alcuni squilibri nella presenza delle forze politiche esponenti in particolare nei telegiornali;

CONSIDERATO inoltre che dall'esame dei medesimi dati riferiti ai telegiornali e ai programmi diffusi dalla testata Skytg24 emerge l'esigenza di assicurare una presenza di tutte le liste concorrenti alle elezioni europee coerente con i criteri enucleati all'art. 8 della citata delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO che le criticità segnalate, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere prontamente corrette al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico, assicurando il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nel citato art. 8 della delibera n. 138/14/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 8, della citata delibera n. 138/14/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale e che, pertanto, l'Autorità effettuerà la prossima verifica con riferimento ai dati relativi alla settimana dal 3 al 9 maggio;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 138/14/CONS entro la fine della campagna elettorale ciascuna testata deve assicurare l'equilibrio tra tutti i soggetti politici concorrenti nel più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento e che, a tal fine, entro la giornata del 19 maggio 2014 l'Autorità procederà ad una verifica dei tempi complessivamente fruiti da ciascun soggetto politico su ciascuna testata affinché gli eventuali squilibri siano recuperati prima della fine della campagna elettorale in corso;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un richiamo alla Società Sky Italia srl;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata Skytg24;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

RICHIAMA

la società Sky Italia srl ad assicurare nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata Skytg24 il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, nei sensi di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla Società Sky Italia srl e ai soggetti politici esponenti ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani